CIRCOLARE 3 – GREEN PASS - del 14.10.2021
LINEE GUIDA post DPCM 12.10.2021

SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO (D.LGS.81/08 e s.m.i)
LINEE GUIDA PER AZIENDE PRIVATE E P.A. in APPLICAZIONE del D.L.127/2021
OBBLIGO ESIBIZIONE GREEN PASS

Posto che la base giuridica su cui si fonda il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 *(comma 5, articolo 3..”i datori di lavoro definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche - relative all’obbligo di possedere e di esibire la certificazione verde COVID-19 – anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi”)* **è la limitazione e contrasto della diffusione di SarsCov2 va da se che, l’intento del Legislatore va letto in questo senso, pertanto il garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori è obbligo del datore di lavoro sia in ambito privato che pubblico.**

Con questa premessa di seguito riportiamo in modo schematico quanto dovrà essere attuato entro il 15 ottobre 2021 fino al termine dello Stato di Emergenza dichiarato per pandemia COVID-19 (attualmente il termine è il 31.12.2021).

Facendo seguito alle indicazioni della Ns Circolare 2-GREEN PASS del 5/10/2021 si precisa che:

- il datore di lavoro DEVE informare entro il 15/10/2021 TUTTI i lavoratori che l’accesso al luogo di lavoro potrà avvenire solo previo controllo e verifica (con esibizione da parte del lavoratore) del possesso del Green Pass *(ottenuto secondo una delle modalità previste dal D.L.52 del 22.04.2021)*
- il datore di lavoro (ove non esegua il controllo in prima persona) **DEVE incaricare** (con atto formale scritto) uno o più lavoratori addetti al controllo
- Il datore di lavoro sarà a sua volta controllato dall’incaricato o comunque sarà responsabile di se stesso qualora si trovasse sul luogo di lavoro senza Green Pass (sanzione amministrativa dovuta sia come persona sia sanzione all’azienda in caso di controllo da enti preposti)

- il datore di lavoro DEVE mettere a disposizione dell'incaricato appositi dispositivi contenenti applicazioni o software approvati con DPCM del 12.10.2021 (*Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19")*
- il **datore di lavoro redige una procedura** nella quale definisce le modalità operative di controllo degli accessi tramite esibizione del green Pass; se viene previsto il controllo a campione, tale campione deve essere rappresentativo rispetto le persone presenti nel turno/giornata di lavoro. Si ritiene valido un campione pari al 20% dei lavoratori presenti nel turno/giornata di lavoro; il campione NON deve dare adito a discriminazioni, pertanto la % dei controllati sarà a rotazione.
- Con controllo "a campione" NON si intende il controllo "una tantum", MA **la verifica e controllo della certificazione Verde va effettuato tutti i giorni a partire dal 15/10/2021 al momento dell'ingresso in azienda**
- Il datore di lavoro o suo incaricato NON deve scattare fotografie del certificato, né detenere la data di scadenza del certificato stesso, né può essere in alcun modo archiviato il QrCode del certificato relativo al lavoratore
- Il datore di lavoro o suo incaricato può registrare il controllo avvenuto indicando solo che sono stati verificati tutti i lavoratori o il campione (come definito nella procedura), senza indicare i nominativi. Potrà (o meglio dovrà) comunicare alle risorse umane o consulente del lavoro l'assenza ingiustificata per mancato possesso ed esibizione del Green Pass.
- Si ricorda a tal proposito che il lavoratore che ometta di esibire il Green Pass sarà considerato assente ingiustificato e quindi senza retribuzione, maturazione ferie, permessi, etc.. per il periodo di assenza. Il lavoratore potrà rientrare al lavoro con esibizione di certificazione valida

- La certificazione ottenuta tramite esecuzione di tampone ha durata di 48h (test rapidi) e 72h (test orofarigeo molecolare); NON vanno considerati alla pari di 2/5gg, quindi se il lavoratore al controllo in ingresso risulta in regola, potrebbe non esserlo nel successivo eventuale controllo a campione fatto durante il turno di lavoro o in caso di controllo da parte di Enti preposti al controllo. In questo caso l'assenza ingiustificata sarà per le ore di impiego "non lavorate" fino al termine del turno e fino al prossimo accesso validato da esibizione Green Pass.
- Sono ammessi i lavoratori con certificazione di esenzione di vaccinazione, rilasciata da medici specialisti, medici di medicina generale o pediatri di libera scelta che abbiano però competenza nelle vaccinazioni (non tutti i medici di base possono rilasciare idonea certificazione)
- Per gli esentati saranno rilasciati (ma ancora non si conosce la tempistica) QrCode per accesso, senza dover esibire il certificato di esenzione
- Nel mero rispetto del GDPR (protezione dati personali) il certificato di esenzione va comunicato dal lavoratore al medico competente aziendale, il quale comunicherà al datore di lavoro SOLO il nominativo del lavoratore esentato dalla vaccinazione e non la motivazione dell'esenzione
- I lavoratori vaccinati che hanno effettuato la 1°dose di vaccino, ma per i quali ancora non è disponibile la certificazione Verde (perché non sono trascorsi i 14gg previsti per il rilascio), potranno esibire il certificato di vaccinazione, oppure effettuare tampone rapido per ottenimento del Green Pass valido
- Il medico competente aziendale NON può rilasciare idoneità alla mansione sulla base dell'effettuazione della vaccinazione per COVID19, salvo nei casi previsti dal D.L. 44 del 01.04.2021 (ambito sanitario)
- Il datore di lavoro privato o suo incaricato NON deve redigere alcuna notifica al Prefetto relativa al lavoratore sprovvisto di Green Pass valido, in quanto non gli compete, come definito dalla Legge n°689/1981 *(art.13: chi accerta la violazione è sempre un funzionario pubblico)*

- L'incaricato al controllo COMUNICA al datore di lavoro le verifiche del Green Pass che hanno avuto esito negativo e/o qualsiasi tentativo di eludere il controllo da parte del lavoratore controllato
- Il datore di lavoro del settore PA o suo incaricato (qualora svolga anche attività di ordine pubblico come ad esempio polizia Municipale) può fare la notifica al Prefetto relativa al lavoratore sprovvisto di Green Pass valido
- L'attività in smartworking NON può essere una "scusa" per non esibire il green Pass, o meglio: se il lavoratore nel proprio contratto ha già inserito precedentemente al 15/10/21 che l'attività è svolta in modalità di lavoro agile, potrà continuare a svolgerla e non dovrà quindi esibire il Green Pass. Egli dovrà essere in possesso ed esibire la certificazione solo quando si reca in azienda (luogo di lavoro); se non si presenta e/o esibisce Green Pass valido NON potrà tornare a svolgere attività in smartworking, ma sarà considerato assente ingiustificato
- Il lavoratore autonomo/professionista DOVRA' esibire la certificazione Verde nel momento in cui si reca c/o un'azienda terza per svolgere la propria attività lavorativa (es: si dovrà controllare elettricista/addetto pulizie/idraulico/formatore/professionista in genere prima dell'accesso nella propria azienda)
- **I lavoratori che partecipano a corsi di formazione in orario di lavoro** (corsi relativi alle competenze per attività svolta/corsi di formazione per la sicurezza e salute sul lavoro) **sia che si trovino in azienda sia che si trovino c/o la Struttura Formativa organizzatrice del corso POTRANNO ACCEDERE ai locali SOLO con Green Pass valido**

Sanzioni: rischi per chi è senza e per chi controlla il green pass:

- Non sono previste sanzioni disciplinari per chi dichiara di non avere il pass;
- Coloro che tenteranno di accedere senza esibire o confessare di non avere il certificato (eludendo il controllo) sono previsti ammonimenti disciplinari (comminati dal datore di lavoro) e che una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro (emanata dal Prefetto)
- I datori di lavoro che non attueranno adeguati protocolli di verifica del possesso del green pass, rischiano, invece, una sanzione da 400 ai 1.000 euro (emanata dal Prefetto)

N.B.: L'esibizione del GREEN PASS non va a sostituire il protocollo anticontagio condiviso ed adottato dalle aziende (di cui ultima versione del 06/4/2021) o protocollo cantieri (per chi opera nel comparto edilizia), MA piuttosto lo integra.
Il mantenimento della distanza interpersonale minima di 1 metro, l'utilizzo di DPI a protezione delle vie respiratorie, igiene frequente delle mani, evitare assembramenti, gestione dei fornitori, gestione delle trasferte/viaggi di lavoro RESTANO VALIDE e pertanto OCCORRE CONTINUARE A RISPETTARE quanto riportato nel proprio protocollo anticontagio aziendale redatto.
Il protocollo va aggiornato in caso di modifiche rispetto quanto scritto, ma comunque sempre nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo Condiviso del 24/04/2020, così come integrato ed aggiornato da quello del 06.04.2021.

Castelletto Sopra Ticino, 14/10/2021

LABOR CONSULTING
SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)